

Proposta di legge

Legge di stabilità per l'anno 2016

Sommario

Preambolo

CAPO I - Disposizioni in materia di entrata

Sezione I - Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo

Art. 1 - Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo. Sostituzione dell'articolo 1 della l.r. 85/1995

Art. 2 - Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo. Disposizione finanziaria

Sezione II - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Art. 3 - Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 60/1996

Sezione III - Tasse automobilistiche regionali

Art. 4 - Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 49/2003

Art. 5 - Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

Art. 6 - Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

Art. 7 - Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003

Art. 8 - Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003

Art. 9 - Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

Art. 10 - Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/2003

Art. 11 - Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 49/2003

Art. 12 - Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003

Art. 13 - Tasse automobilistiche regionali. Disposizione finanziaria

Sezione IV - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 14 - Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 79/2013

Art. 15 - Riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013

Art. 16 - Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica

Art. 17 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013

Art. 18 - Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria

CAPO II - Misure per l'equità e la tutela sociale

Art. 19 - Redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche alla l.r. 32/2009

Art. 20 - Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014

CAPO III - Disposizioni diverse

- Art. 21 - Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013
- Art. 22 - Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano. Modifiche all'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013
- Art. 23 - Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014
- Art. 24 - Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano
- Art. 25 - Contributi straordinari per l'integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino
- Art. 26 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);

Vista la legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP");

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Considerato quanto segue:

1. A partire dal 2015, in forza del d. lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, la Regione approva un corpo normativo denominato “legge di stabilità”, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione e norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, e che provvede altresì alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale;
2. è necessario un incremento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile limitatamente alle concessioni demaniali marittime, portandola al 100% del canone demaniale, rispetto al valore attuale del 25%;
3. è necessario l'assoggettamento integrale alla normativa statale di riferimento (art. 30 l. 388/2000) dei requisiti di esenzione per handicap relativi alla tassa auto superando così le specifiche casistiche previste dalla disciplina regionale;
4. è opportuna la limitazione (equiparazione al trattamento fiscale delle ONLUS) per le associazioni di volontariato del regime di esenzione dal pagamento della tassa auto. Tali associazioni dal 1° gennaio 2016 potranno beneficiare dell'esenzione qualora siano proprietarie del veicolo solo se lo stesso è utilizzato per il trasporto dei disabili ed al trasporto di organi e sangue (come per le ONLUS e gli enti pubblici);
5. è opportuna un'ulteriore riduzione dello 0,5% dell'aliquota IRAP per i soggetti d'imposta operanti nei territori montani;
6. al fine di dissipare incertezze applicative è opportuno fornire un'interpretazione autentica delle disposizioni relative alle agevolazioni IRAP per le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa;
7. al fine di dare attuazione alla mozione consiliare n. 45 del 7 settembre 2015 è necessario semplificare gli adempimenti per ottenere l'esenzione IRAP per esercizi commerciali in territori montani, eliminando l'obbligo di presentazione di una domanda e determinando di conseguenza la cessazione dell'efficacia del regolamento di Giunta 11/R/2004 interamente dedicato alla disciplina di tale domanda;
8. è opportuno prevedere anche per l'anno 2016 la ripartizione puntuale del contributo in favore degli istituti superiori musicali toscani analogamente a quanto disposto per il 2015;
9. al fine di rimodulare finanziariamente per l'anno 2016 alcuni interventi, o per supportare normativamente interventi già previsti per lo stesso anno, è necessario modificare le rispettive norme di copertura finanziaria per adeguarle alla nuova struttura del bilancio, che non prevede più le UPB ma le missioni e i programmi;
10. è necessario, nelle more dell'avvio della nuova gestione del trasporto pubblico locale su gomma a seguito della gara per la concessione relativa al lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma di cui all'articolo 90 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per

l'anno 2011), continuare a garantire la fruizione integrata dei servizi di TPL nella direttrice Campiglia Marittima – Piombino, già prevista dall'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 per l'anno 2014 e proseguita nel 2015;

11. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

CAPO I

Disposizioni in materia di entrata

Sezione I

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo

Art. 1

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 85/1995

1. All'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo), la parola "25" è sostituita dalla seguente: "100".

Art. 2

Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo. Disposizione finanziaria

1. Le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 1 sono stimate in euro 8.200.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016/2018 e successivi.

Sezione II

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi

Art. 3

Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 60/1996

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della l. 28 dicembre 1995, n. 549) è abrogato.

Sezione III
Tasse automobilistiche regionali

Art. 4

Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 1 bis della l.r. 49/2003

1. L'articolo 1 bis della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è abrogato.

Art. 5

Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 è abrogata.

Art. 6

Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 49/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Nei casi di cui all'articolo 3, lettere c), e) ed f), l'esenzione è riconosciuta dietro presentazione di istanza alla Regione. L'istanza di esenzione è presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario per il versamento della relativa tassa automobilistica. Il soggetto interessato allega all'istanza la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento del beneficio fiscale richiesto. La presentazione dell'istanza comporta la sospensione dell'obbligo tributario.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003, le parole “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5-bis.” sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“3. I beneficiari dell'esenzione, individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, comunicano alla Regione ogni variazione di natura soggettiva od oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto all'esenzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. In caso di decesso del beneficiario, la relativa comunicazione è inoltrata dagli eredi entro il termine perentorio di novanta giorni.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“4. L'omessa comunicazione inerente variazioni di natura soggettiva od oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari all'importo della tassa dovuta ed un massimo pari a quattro volte la tassa stessa. Si intende omessa la comunicazione inoltrata anche successivamente ad attività amministrativa di accertamento, della quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.”.

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“4 bis. La comunicazione oltre i termini di cui al comma 3, inerente variazioni di natura soggettiva o oggettiva che determinano la perdita dei requisiti per il diritto all'esenzione comporta, oltre al pagamento del tributo e degli interessi, se dovuti, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione

di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo pari alla metà della tassa dovuta ed un massimo pari a due volte la tassa stessa.”.

6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 4 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“4 ter. La sanzione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, prodotte a corredo dell'istanza di esenzione, non trovino puntuale riscontro negli accertamenti effettuati dall'ente impositore.”.

Art. 7

Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 49/2003

1. L'articolo 5 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Esenzione in favore di persone disabili

1. Il pagamento delle tasse automobilistiche regionali non è dovuto con riferimento ai motoveicoli e agli autoveicoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) tabella A, parte II, n. 31, da parte dei soggetti individuati ai sensi della medesima tabella A, parte II, n. 31 e da parte dei soggetti individuati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2001”), articolo 30, comma 7, come di seguito dettagliati:

- a) soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, affetti da patologie che limitano o escludono l'uso degli arti inferiori e che comportano la difficoltà o l'impossibilità di deambulazione, limitatamente ai veicoli adattati in funzione della disabilità motoria. Gli adattamenti al veicolo, sia quelli per la guida che quelli per il trasporto di soggetti disabili, devono risultare dalla carta di circolazione. Gli adattamenti per la guida sono prescritti in sede di visita da parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e annotati sulla patente speciale di guida. Vengono equiparati a veicoli adattati alla guida anche quelli dotati di sola frizione automatica o cambio automatico, purché prescritti dalle citate commissioni mediche;
- b) soggetti portatori di handicap in situazione di gravità, come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o invalidi gravi, affetti da una patologia o da pluriamputazioni che comportano la grave limitazione della capacità di deambulazione;
- c) soggetti affetti da cecità assoluta o parziale e soggetti ipovedenti gravi, come individuati ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici) articoli 2, 3 e 4;
- d) soggetti sordi come definiti dalla legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti) articolo 1, comma 2;
- e) soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento della indennità di accompagnamento.

2. Gli accertamenti sanitari relativi alle disabilità di cui al comma 1 sono effettuati dalle competenti commissioni mediche pubbliche.

3. L'esenzione spetta limitatamente ad un solo veicolo di proprietà del disabile oppure della persona di cui il disabile risulti fiscalmente a carico. L'esenzione spetta a condizione che il veicolo sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile. L'esenzione decade automaticamente, senza necessità di specifica revoca, qualora venga meno in capo al beneficiario il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

4. In deroga alla disposizione di cui al primo capoverso del comma 3, nel solo caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di veicolo nuovo anch'esso utilizzato per la guida od il trasporto di soggetti di cui al comma 1, qualora vi sia sovrapposizione temporale nella proprietà di entrambi i veicoli, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica è riconosciuta sul veicolo nuovo già a decorrere dalla prima periodicità tributaria, a condizione che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo.

5. Il riconoscimento dell'esenzione sul veicolo nuovo trova applicazione anche nel caso di demolizione o trasferimento di proprietà di veicolo usato adattato per acquisto di veicolo nuovo anch'esso adattato per la guida o il trasporto di soggetti disabili, a condizione che il collaudo degli adattamenti risulti effettuato entro trenta giorni dalla data di prima immatricolazione del veicolo nuovo e che la demolizione o il trasferimento di proprietà del veicolo usato siano effettuate nel medesimo termine.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 trovano applicazione, alle medesime condizioni, anche nel caso di demolizione o di trasferimento di proprietà di veicolo usato già in esenzione per acquisto di altro veicolo usato anch'esso utilizzato per la guida o il trasporto di soggetti di cui al comma 1.

7. Il beneficiario dell'esenzione può chiedere il trasferimento dell'esenzione medesima su altro veicolo di sua proprietà, con l'osservanza degli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 3. Il trasferimento è ammissibile soltanto qualora il veicolo già in esenzione sia oggetto di:

- a) cessazione della circolazione;
- b) trasferimento della proprietà;
- c) perdita di possesso per furto.

8. Il diritto all'esenzione spetta quando la situazione di disabilità è riconosciuta in modo permanente, senza previsione di revisione, salvo quanto previsto al comma 9.

9. Qualora gli accertamenti medico-sanitari siano riferibili a soggetti minorenni il diritto all'esenzione spetta fino alla data stabilita per la revisione e comunque non oltre la data di compimento della maggiore età, e in tal caso viene concessa un'esenzione temporanea avente valenza fino alla data di prevista revisione.

10. L'esenzione temporanea può essere prorogata, senza soluzione di continuità e comunque con effetti non oltre la data di compimento della maggiore età, qualora, dopo la scadenza del termine di cui al comma 9, il soggetto interessato produca documentazione attestante la permanenza dei requisiti medico-sanitari alla scadenza del termine suddetto.”.

Art. 8

Tasse automobilistiche regionali. Abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003

1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è abrogato.

Art. 9

Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli, adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di persone disabili ed al trasporto di organi e sangue, di proprietà:

- a) degli enti locali e delle aziende sanitarie locali;
- a) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS;
- b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).”.

Art. 10

Tasse automobilistiche regionali. Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 49/2003

1. L'articolo 8 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

Esenzione dei veicoli destinati al servizio antincendio

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli esclusivamente destinati al servizio di estinzione degli incendi, individuati dai piani operativi annuali provinciali antincendi boschivi (AIB) di cui all'articolo 74, comma 6, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), di proprietà:

- a) dei comuni, delle unioni di comuni, delle province, degli enti parco regionali e nazionali;
- b) delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1993;
- c) delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte nell'anagrafe delle ONLUS.”.

Art. 11

Tasse automobilistiche regionali. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003, dopo le parole “professionalmente commercio,” è inserita la seguente: “esclusivamente”.

2. Il comma 3 dell'articolo 8 quater della l.r. 49/2003 è abrogato.

Art. 12

Tasse automobilistiche regionali. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r. 49/2003

1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 49/2003 è inserito il seguente:

“Art. 10 bis

Disposizioni finali e transitorie

1. Le istruttorie relative ad istanze di esenzione presentate entro la data del 31 dicembre 2015, e non ancora definite alla medesima data, sono soggette a definizione in base alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 come modificati dalla legge regionale (...).
2. Le esenzioni già riconosciute alla data del 31 dicembre 2015, in base a requisiti non conformi al disposto di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8, come modificati dalla legge regionale (...), cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2016.”.

Art. 13

Tasse automobilistiche regionali. Disposizione finanziaria

1. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui alla presente sezione sono stimate in euro 2.800.000,00 annui e sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016/2018 e successivi.

Sezione IV

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Art. 14

Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale. Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 79/2013

- 1 L'articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive "IRAP") è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Riduzione delle aliquote IRAP per finalità di riequilibrio territoriale

1. L'aliquota ordinaria dell'IRAP è ridotta di 0,96 punti percentuali per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. 446/1997, limitatamente al valore della produzione netta prodotta nei territori montani dei comuni di cui all'allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
2. Qualora l'attività sia esercitata nel territorio di più comuni, il valore della produzione netta si considera prodotto nel territorio montano proporzionalmente all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale, a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, in stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti nel territorio montano. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.
3. L'aliquota ridotta di cui al comma 1, non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore ad euro 77.000,00.”.

Art. 15

Riduzione dell'aliquota IRAP per le imprese certificate EMAS. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 79/2013

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 79/2013, le parole “per i periodi d'imposta 2015, 2016 e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per il periodo d'imposta 2015”.

Art. 16

Interventi agevolativi previsti dalla l.r. 35/2000. Interpretazione autentica

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 79/2013 e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) si interpretano nel senso che beneficiano delle agevolazioni anche le reti d'impresa e le imprese aderenti a un contratto di rete d'impresa già costituite ai sensi dell'articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, alla data di entrata in vigore delle medesime l.r. 79/2013 e 86/2014.

Art. 17

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 79/2013

1. L'articolo 13 della l.r. 79/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Esenzione per esercizi commerciali in territori montani

1. A decorrere dall'anno d'imposta 2016 sono esentati dal pagamento dell'IRAP i soggetti che esercitano l'attività commerciale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) nei territori classificati montani ai sensi dell'articolo 83 della l.r. 68/2011, con popolazione uguale o inferiore a cinquecento abitanti, e che svolgono congiuntamente in un solo esercizio altri servizi di particolare interesse per la collettività, ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a), del medesimo d. lgs. 114/1998.
2. L'esenzione di cui al comma 1 non si applica qualora il valore della produzione netta sia superiore a euro 77.468,53.
3. Dal 1° gennaio 2016 cessa di avere applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta 17 febbraio 2004, n. 11/R (Regolamento di attuazione dell' articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 2001, n. 65 “Legge finanziaria per l'anno 2002”. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” di esercizi commerciali in zone montane).”.

Art. 18

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Disposizione finanziaria

1. Le variazioni delle entrate tributarie derivanti dalle disposizioni della presente sezione determinano un maggior gettito stimato in euro 658.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 ed un minor gettito stimato in euro 500.000,00 per l'anno 2018 e successivi e sono imputate agli stanziamenti della tipologia di entrata n. 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" del bilancio di previsione 2016/2018 e successivi.

CAPO II Misure per l'equità e la tutela sociale

Art. 19 Redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche alla l.r. 32/2009

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è inserito il seguente:

“2 ter. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 cui si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma n. 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017.”.

Art. 20 Violenza di genere. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 le parole “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.

2. Il comma 2 dell'articolo 46 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'anno 2015 con gli stanziamenti dell'UPB 234 “Programmi ed azioni per il sostegno dell'inclusione sociale - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per l'anno 2016 con gli stanziamenti della missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma n. 4 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016.”.

CAPO III Disposizioni diverse

Art. 21 Sostegno agli istituti superiori di studi musicali toscani. Modifiche all'articolo 65 della l.r. 77/2013

1. Il comma 1 dell'articolo 65 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per

l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

“1. Per sostenere gli istituti superiori di studi musicali toscani la Regione destina la somma di euro 900.000,00 per l'anno 2014 e di euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 per un totale di euro 3.450.000,00.”

2. Al comma 1 bis dell'articolo 65 della l.r. 77/2013, le parole “per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016”.

3. Il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari ad euro 900.000,00 per l'anno 2014 e a euro 850.000,00 per l'anno 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 613 “Sistema dell'educazione e dell'istruzione – spese correnti” del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente.”

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 della l.r. 77/2013 è inserito il seguente:

“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 850.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 4 “Istruzione e diritto allo studio”, programma n. 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria” - Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017.”

Art. 22

Azione straordinaria di marketing e di comunicazione per la promozione di eventi di rilevanza strategica per il sistema toscano. Modifiche all'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013

1. Il comma 2 dell'articolo 70 sexies decies della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva fino ad un massimo di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti della UPB 513 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese correnti” del bilancio di previsione 2015.”

Art. 23

Contributo straordinario in favore della Fondazione Carnevale di Viareggio. Modifiche all'articolo 61 della l.r. 86/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 61 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per euro 1.450.000,00 per l'anno 2015 con le risorse iscritte all'UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - spese correnti” del bilancio di previsione 2015, e per euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2016 e 2017 con gli stanziamenti della missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma n. 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017.”

Art. 24

Contributo straordinario alla Fondazione Festival Pucciniano. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 86/2014

1. Il comma 3 dell'articolo 62 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 1.980.000,00, di cui:

- a) euro 660.000,00 per l'anno 2015, con gli stanziamenti dell'UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio di previsione 2015;
- b) euro 660.000,00 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, con gli stanziamenti della missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, programma n. 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” - Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017”.

Art. 25

Contributi straordinari per l'integrazione tariffaria sul trasporto pubblico locale per la direttrice Campiglia Marittima – Piombino

1. Al comma 1 dell'articolo 35 bis della l.r. 77/2013, le parole “per l'anno 2014 l'importo massimo di euro 143.000,00” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2014 e per gli anni seguenti, fino all'affidamento del servizio al gestore a conclusione della procedura di gara per il lotto unico regionale del servizio di TPL su gomma e comunque non oltre l'anno 2017, l'importo massimo di euro 143.000,00 l'anno”.

2. Il comma 3 dell'articolo 35 bis della l.r. 77/2013 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere della spesa di cui al comma 1, pari ad euro 143.000,00 annui si fa fronte:

- per gli anni 2014 e 2015 con gli stanziamenti della UPB 322 "Servizi di trasporto pubblico - Spese correnti" del bilancio di previsione 2014 e 2015 rispettivamente;
- per gli anni 2016 e 2017 con gli stanziamenti della missione di spesa n. 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", programma n. 2 "Trasporto pubblico locale" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016 e 2017.”.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.